

FONDO STRATEGICO REGIONALE
Modalità Attuative
“Fondo WE START UP
Strumenti finanziari partecipativi destinati alle Start up della Regione
Liguria per affrontare l'emergenza COVID-19”

Art. 1 - Obiettivi e dotazione iniziale

- 1.1 Scopo dello strumento finanziario (anche il **“Fondo”**) è sostenere le Start Up presenti sul territorio regionale ligure, innovative ai sensi dell'art 25 del D.L.179/2012¹ o che implementano innovazioni di processo e di prodotto, per affrontare l'emergenza Covid-19 attraverso operazioni di rafforzamento patrimoniale, riguardando l'avviamento o la prosecuzione dell'attività, proseguendo il proprio percorso di crescita per entrare nella fase di evoluzione e di consolidamento sul mercato. In particolare il Fondo attiva Strumenti Finanziari Partecipativi (di seguito anche denominati **“SFP”**), favorendo il sostegno al circolante ed agli investimenti, nel drammatico momento economico determinato dal periodo emergenziale della pandemia COVID-19.
- 1.2 Al Fondo è assegnata una dotazione iniziale di risorse finanziarie pubbliche (di seguito **“Dotazione”**) pari ad euro 1.500.000 a valere sul Fondo Strategico Regionale e concluderà le proprie attività entro il 31/12/2027, fatto salvo un periodo di grazia che ne proroghi la durata fino ad un massimo di 2 anni.
- In sede di prima attuazione della misura, le risorse finanziarie sono ripartite come di seguito:
- ✓ plafond A pari al 30% della Dotazione pari ad Euro 450.000,00 dedicata alle Start Up Innovative ai sensi dell'art 25 del D.L.179/2012;

¹ Per valutare: ad oggi le startup liguri sono 193 di cui:

- 7 nel 2020
- 48 nel 2019
- 44 nel 2018
- 45 nel 2017
- 30 nel 2016
- 19 nel 2015

- ✓ Plafond B pari al 70% della Dotazione pari ad Euro 1.050.000,00 dedicata alle Stat Up che implementano modelli di innovazione di processo e di prodotto.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

2.1 Possono beneficiare degli interventi dello strumento finanziario, secondo i plafond dedicati a valere sulla Dotazione di cui al precedente Articolo 1 Start up di micro, piccola e media dimensione rientranti nel campo di applicazione del Regolamento UE n. 1407/2013 ed appartenenti ad una delle seguenti tipologie:

- a) le Start up Innovative, così come definite dall'art 25 del D.L.179/2012² che, al momento della domanda:
 - i. risultino iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese
 - ii. abbiano completato il proprio programma di sviluppo o presentino un livello di maturità tecnologica (TRL³) pari ad almeno uno dei seguenti livelli:
 - TRL7 Dimostrazione di un prototipo di sistema in ambiente operativo
 - TRL8 Sistema completo e qualificato
 - TRL9 Sistema reale provato in ambiente operativo (produzione competitiva, commercializzazione)
 - iii. in seguito alla situazione di emergenza COVID-19 abbiano subito un rallentamento o sospensione della fase di commercializzazione dei servizi, prodotti o brevetti e del relativo fatturato.
- b) le Start up che implementano modelli di innovazione di processo e di prodotto, che al momento della domanda:
 - i. risultino iscritte al registro delle imprese da una data successiva al 1 gennaio 2017;
 - ii. abbiano completato il proprio programma di sviluppo attraverso l'implementazione di servizi, prodotti o brevetti già messi sul mercato o in procinto di essere messi sul mercato;

² www.startup.registroimprese.it

³ https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-g-trl_en.pdf

- iii. in seguito alla situazione di emergenza COVID-19 abbiano subito un rallentamento o sospensione della fase di commercializzazione dei servizi, prodotti o brevetti e del relativo fatturato.
- 2.2 Le imprese, al momento di presentazione della domanda, devono essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali, nonché con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, qualora non diversamente disposto da appositi provvedimenti normativi.
- 2.3 Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui all' allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
- 2.4 Sono escluse dall'accesso agli interventi del fondo le imprese che al momento di presentazione della domanda risultino:
- sottoposte a scioglimento coatto, liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali, amministrazione controllata, o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia intervenuto il relativo decreto di ammissione;
 - oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

Sono, inoltre, escluse le imprese che alla data del 31/12/2019 si trovassero in difficoltà ai sensi dell'Art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Art. 3 - Modalità e vincoli degli interventi dello strumento finanziario

- 3.1. Lo strumento attraverso interventi di "semi-equity" attraverso la sottoscrizione di Strumenti Finanziari Partecipativi.
- 3.2. L'intervento dello strumento finanziario è attuato nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.
- 3.3. Le ricadute economiche e occupazionali dei progetti imprenditoriali oggetto dell'investimento dello strumento devono riguardare sedi operative ubicate nel territorio della Regione Liguria, che dovranno essere regolarmente censite presso

la C.C.I.A.A. e nella piena disponibilità dell'impresa al momento dell'erogazione dell'investimento.

- 3.4. Il singolo apporto dello strumento dovrà rispettare i limiti di seguito indicati.
- ✓ l'intervento consisterà in un minimo di Euro 10.000 fino ad un massimo di Euro 50.000 e dovrà essere finalizzato al rafforzamento patrimoniale della Start up anche al fine di consentire il sostegno alla liquidità ed al circolante dell'impresa.
 - ✓ il Semi-Equity concesso alle imprese beneficiarie in caso di trasformazione in equity, ancorché eventuale, non potrà determinare il superamento del 49% del capitale sociale nonché il possesso della maggioranza dei diritti di voto ordinari delle Start up beneficiarie;
 - ✓ la durata del finanziamento Semi-Equity è ricompresa tra un minimo di 48 mesi fino ad un massimo di 84 mesi;
 - ✓ la restituzione del finanziamento Semi equity avverrà sotto forma di bullet alla fine del periodo;
 - ✓ la remunerazione del finanziamento Semi-Equity sarà pari ad un interesse annuo dell' 1,5%
 - ✓ successivamente all'eventuale conversione dello SFP in Equity, dovrà essere riconosciuta dal beneficiario una remunerazione dell'investimento pari ad un IRR dell'1,5% annuo.
- 3.5. Saranno a carico dell'impresa beneficiaria i costi notarili e legali per l'attivazione dello strumento finanziario partecipativo concesso.
- 3.6. Gli aiuti possono essere cumulati nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina in materia di aiuti di Stato.

4. Modalità di accesso al Fondo

4.1 Domanda

4.1.1 Le domande di ammissione all'Intervento del Fondo devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al corrispondente sistema dal sito internet www.ligurcapital.it compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa proponente (formato PDF.p7m.) e inoltrate

esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 30 giugno 2020 e fino alla data di chiusura dello sportello, che verrà fissata con apposito provvedimento della Regione in relazione alle comunicazioni fornite da Ligurcapital. In relazione all'andamento della misura in termini di fabbisogno finanziario delle richieste pervenute alla data del 31/12/2020, Regione Liguria si riserva di ridistribuire le risorse della Dotazione di cui all'art.1 rideterminando la misura Plafond di cui al punto 1.2

4.1.2 Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività)

Ligurcapital provvederà a predisporre e rendere disponibile sul proprio sito internet (www.ligurcapital.it) la procedura informatica per la presentazione delle domande nella modalità off-line a far data dal 23 giugno 2020.

4.1.3 Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

4.1.4 Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra le imprese richiedenti e Ligurcapital S.p.A. avverranno tramite il sistema Bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

4.2 Istruttoria

4.2.1 L'istruttoria delle domande presentate è svolta da Ligurcapital S.p.A. mediante procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse a mezzo del sistema informatico "Bandi on line". In caso di domande pervenute nello stesso giorno le cui richieste eccedano i fondi disponibili, verrà effettuato il sorteggio per determinare l'ordine istruttorio.

4.2.2 Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

4.2.3 L'attività istruttoria è tesa:

- 1) alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità formale ovvero:
 - i. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti per l'inoltro della domanda e la completezza della documentazione allegata;

- ii. i requisiti soggettivi prescritti dalle modalità attuative in capo al potenziale beneficiario;
- iii. la tipologia e la localizzazione dell'intervento coerente con le prescrizioni del bando;
- iv. il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando

2) alla verifica di merito rispetto ai seguenti elementi:

- v. il rispetto dei parametri di cui all'art. 2.1
- vi. la coerenza dell'iniziativa imprenditoriale con le finalità ed obiettivi del Fondo, attraverso
 - l'analisi di una relazione sulla storia societaria e/o dei proponenti, il know-how specifico ed i prodotti/servizi offerti, gli impatti negativi per il blocco a seguito dei provvedimenti Covid19;
 - il cronogramma della fase di commercializzazione previsto a seguito dell'emergenza Covid19.
- vii. piano economico, patrimoniale e finanziario triennale;
- viii. la compagine sociale prevista in seguito all'intervento di Ligurcapital;

4.2.3 L'esito istruttorio di ciascuna operazione, indicherà in particolare:

- ✓ gli esiti dell'esame in merito ai requisiti di accesso dell'impresa richiedente e dell'investimento ammissibile;
- ✓ l'analisi in merito alla percorribilità e alla sostenibilità dell'investimento;
- ✓ gli aspetti relativi alle condizioni economiche e alle forme tecniche dell'investimento di Ligurcapital e alle eventuali condizioni vincolanti e/o sospensive dell'intervento;
- ✓ la exit strategy in caso di partecipazione.

4.2.4 La decisione di investimento è subordinata alla verifica dell'esistenza di sufficienti disponibilità del Fondo.

4.2.5 In caso di decisione favorevole e nei limiti fissati dalla stessa, Ligurcapital procederà a stipulare gli atti standard necessari all'attuazione dell'intervento ed alle verifiche in merito alle condizioni. Nell'espletamento di tali attività Ligurcapital avrà il compito di assicurare il rispetto delle norme che disciplinano lo strumento e di perseguirne gli interessi.

4.2.6 Dovrà essere garantito dal beneficiario il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, in materia di cd "Pantouflage"⁴.

4.2.7 L'erogazione dell'investimento ammissibile è subordinata alla dimostrazione che il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero, pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

4.2.8 Il beneficiario sarà tenuto al rispetto degli obblighi di cui all'art. 1, commi da 125 a 129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza")

5. Governance delle partecipazioni acquisite dal Fondo

5.1 A seguito delle decisioni di investimento e al fine di regolamentare tutti gli aspetti legati alla gestione degli SFP ed in caso di conversione dello strumento in partecipazione al capitale della Start up, Ligurcapital stipulerà accordi standard con la proprietà della partecipata, allo scopo di tutelare e valorizzare l'investimento dello strumento finanziario favorendone le prospettive di smobilizzo tramite la stipula di contratto di opzione di vendita.

Tra gli altri aspetti, tali accordi regoleranno i vincoli al mantenimento della/e unità locale/i interessate alle ricadute derivanti dall'intervento sul territorio della Regione Liguria.

5.2 La gestione dell'eventuale partecipazione da parte della Ligurcapital avverrà attraverso un rapporto di collaborazione con il Management della partecipata basato su ampie deleghe, il cui schema generale prevedrà, salvo valutazione dell'opportunità di un differente assetto, quanto segue:

- il management avrà la piena responsabilità della gestione operativa dell'Azienda, nell'ambito di quanto previsto dal business plan concordato;
- il management terrà costantemente aggiornata Ligurcapital SpA sull'andamento della gestione attraverso l'attivazione di un adeguato sistema di reporting;

⁴ Tale norma prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

- Ligurcapital fornirà, ove possibile, know how su temi strategici, finanziari, e di corporate finance, mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche e relazionali.

5.3 Ligurcapital provvederà all'esercizio di tutti diritti inerenti ai titoli posseduti e di ogni altro diritto riguardante lo strumento.

6. Strategie di uscita

6.1 Le possibili/più probabili modalità di uscita dello strumento da ciascuna delle partecipazioni dovranno essere previste nelle rispettive decisioni di intervento, in base ad una strategia chiara e realistica.

Le exit strategy dovranno essere formalizzate nei contratti di investimento sottoscritti con le imprese beneficiarie e/o i soci delle medesime.

6.2 Le modalità di disinvestimento dovranno prevedere il riacquisto da parte dei soci del target mediante la stipula di contratto di opzione di acquisto

Tali modalità verranno definite nel contratto di investimento, e potranno prevedere anche la dilazione per l'acquisto della partecipazione in un arco temporale massimo di 24 mesi.

6.3 La dismissione della partecipazione avverrà con una remunerazione prevista nel del contratto di opzione, determinata secondo quanto indicato al punto 3.4.

7. Controlli

7.1 I competenti Organi regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato.

E' fatto pertanto obbligo ai soggetti beneficiari di conservare la documentazione atta a consentire le verifiche e i controlli di cui sopra.

7.2 Ligurcapital SpA provvede altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

8. Tutela della privacy

- 8.1 Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa allegata al presente Avviso/Bando, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

9. Anticorruzione e Trasparenza

LigurCapital S.p.A. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.ligurcapital.it alla voce "Società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013.